

Dal 2020 iscrizione al VIES indispensabile per le operazioni intra-UE

Per effetto del 7° Considerando della direttiva UE del 4 dicembre 2018, n. 2018/1910/UE, dal 1° gennaio 2020 l'**iscrizione all'archivio VIES diviene elemento sostanziale** e, quindi, indispensabile per poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA nell'ambito delle transazioni intracomunitarie.

L'assenza di tali iscrizioni non permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come "cessioni o acquisti intracomunitari", determinando l'impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse charge e di recuperare l'imposta pagata.

Per poter operare con soggetti UE **dal 1° gennaio 2020** è necessaria la **preventiva iscrizione al VIES**. In assenza, un operatore economico nazionale potrà effettuare solo transazioni domestiche (con l'Italia).

Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l'estero devono procedere:

- alla verifica della loro iscrizione nella banca dati VIES; laddove non risulti sussistente è necessario iscriversi (per completezza, si ricorda che l'iscrizione al VIES ha effetto immediato dalla data presentazione della domanda);
- alla verifica che gli operatori economici con i quali operano dispongano dell'iscrizione al VIES.

L'assenza di tali iscrizioni non permette, infatti, di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti comunitari come "cessioni intracomunitarie" e quindi determina l'impossibilità di emettere fatture in regime di non imponibilità IVA. Allo stesso modo neanche gli acquisti effettuati possono qualificarsi come "intracomunitari" e pertanto non solo non è possibile integrare le fatture ricevute col meccanismo del reverse charge, ma neanche recuperare l'imposta pagata.